

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL *LEASING* FINANZIARIO

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

7^a SEDUTA

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 1978

(antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	pag. 107, 117, 119	<i>BERSELLI</i>	pag. 118
DE CAROLIS (DC)114, 115	<i>CECCUZZI</i>107, 109, 114
		<i>PIERALISI</i>	107
		<i>TABRINI</i>	114
		<i>VISENTINI</i>111, 115

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confindustria, l'ingegner Gennaro Pieralisi, presidente della Federconfidi, il dottor Sergio Ceccuzzi, della Commissione centrale rapporti economici, il professor Gustavo Visentini ed il dottor Paolo Tabrini; in rappresentanza della Confapi, il dottor Ettore Berselli, capo servizio economico ed il dottor Giorgio Gabrielli dell'ufficio studi.

La seduta ha inizio alle ore 11.

C O C O, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario; questa mattina è prevista l'audizione dei rappresentanti della Confindustria e della Confapi.

Informo le Commissioni che, per la Confindustria, oltre all'ingegner Pieralisi, hanno chiesto di intervenire alla nostra seduta anche i dottori Ceccuzzi, Visentini e Tabrini della Confederazione stessa. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

P I E R A L I S I. Se lei permette, signor Presidente, gradirei che iniziasse il dottor Ceccuzzi, inquadrando brevemente il problema finanziario del *leasing*, cioè l'aspetto che il *leasing* assume all'interno della struttura finanziaria dell'impresa.

C E C C U Z Z I. Onorevoli senatori, sono qui nella mia qualità di membro della Commissione centrale rapporti economici della Confederazione, e preciso subito che il discorso sul *leasing* ha particolarmente interessato la Confederazione, proprio per i suoi aspetti di carattere finanziario, che coinvolgono tutto il discorso aperto attualmente nel Paese, di estremo interesse per l'industria, concernente i problemi dell'indebitamento delle imprese e della loro struttura finanziaria.

Sotto questo profilo, noi riteniamo importante che venga affrontato il problema *lea-*

sing; è quasi inutile riprendere ora il discorso sull'indebitamento delle aziende e dell'indipendenza finanziaria di esse, dato il grado di indebitamento raggiunto, ma vi è da dire che — senza dubbio — il fenomeno *leasing* va inquadrato in questa ottica: il *leasing* rappresenta una forma operativa che si presenta alle imprese per programmare i propri investimenti risolvendo certi problemi: senza aggravare cioè, nel momento in cui tali investimenti vengono varati e decisi, la stessa struttura finanziaria dell'impresa.

È sotto questo profilo che noi riteniamo estremamente utile che il *leasing* possa trovare la sua collocazione nel sistema giuridico del Paese, anche perchè la caratteristica fondamentale di tale istituto è quella di creare, per l'investimento, una possibilità di richiamo, cioè di recupero del capitale nel momento stesso in cui l'investimento inizia a funzionare.

È proprio questo particolare aspetto del *leasing* che determina, a nostro avviso, questa caratteristica del *leasing* di supporto rispetto alla struttura finanziaria, diventando uno strumento alternativo — considerati gli altri già esistenti — per le imprese stesse dal punto di vista finanziario

P R E S I D E N T E. Dopo che il dottor Ceccuzzi ci ha fatto questa premessa, la parola è all'ingegner Pieralisi.

P I E R A L I S I. Desidero commentare alcuni punti del questionario che ci è stato inviato cominciando dal punto 2), nel quale viene posta una domanda sulle dimensioni attuali del fenomeno anche in confronto agli anni passati.

Putroppo, la Confindustria non è in grado di fornire dati statistici validi per indicare il *trend* del fenomeno; può tuttavia offrire alcuni spunti che ritengo siano interessanti sotto questo profilo.

In primo luogo, vi è da dire che nel Sud il *leasing* è semplicemente una parola straniera, in quanto nessuno ne conosce l'utilizzo. Perchè questo? Perchè dove esistono delle agevolazioni, dei crediti agevolati o dei contributi in conto capitale a fondo perduto, il fatto di acquistare, pagando interessi che og-

gi sono dell'ordine del 16 per cento, non è considerato appetibile. Certamente, però, il *leasing* finanziario, del quale ci occupiamo, è un canale di credito da privilegiare, in quanto è direttamente collegato all'investimento e, proprio nel momento in cui vi è carenza di investimenti, un istituto di questo genere, ripeto, è da privilegiare, anche perchè è diretto a far assorbire manodopera, cioè crea immediatamente occupazione.

Pertanto se nel Sud, dove queste carenze sono maggiori, il *leasing* non funziona, è necessario, a nostro avviso, tentare di superare gli scogli che attualmente esistono; questi scogli sono rappresentati, innanzitutto, dalla non applicabilità della legge n. 183. Si dice che la Finanziaria meridionale ha stipulato una convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno, ma sono anni che queste parole si ripetono e si scrivono sui giornali, senza tuttavia mai tradursi in realtà.

Vi è poi un altro ostacolo, rappresentato dalla responsabilità; a chi competono, infatti, gli oneri, gli obblighi derivanti dal finanziamento agevolato? Le società di *leasing* vogliono le agevolazioni, ma non gli obblighi, il conduttore altrettanto, e poichè la legge n. 183 questi obblighi invece li prevede, alla fine non si cava il ragno dal buco!

Per quanto riguarda gli eventuali dati circa l'espansione del fenomeno, farei astrazione dal *leasing* di autovetture, soprattutto quelle di grossa cilindrata; il *trend* di aumento del fenomeno *leasing* ritengo sia influenzato abbastanza massicciamente da questo elemento, ma tutti i presenti sapranno certamente la ragione per cui le grosse autovetture venivano acquistate con il sistema del *leasing*.

Faccio questa osservazione in quanto ritengo che, purtroppo, il fenomeno del *leasing* non abbia raggiunto lo sviluppo necessario a causa del costo troppo elevato; esiste infatti una doppia intermediazione, che grava enormemente sul costo del denaro che le società di *leasing* possono mettere a disposizione.

In proposito, vorrei citare alcuni fatti che mi sono occorsi, sia come presidente della Federconfidi che come imprenditore. Nel mese di gennaio dell'anno scorso la Federazione ha stipulato con una società di *leasing* una convenzione per cui la società metteva

a disposizione 5 miliardi, inizialmente, a favore dei confidi i quali, a loro volta, si impegnavano ad istruire le pratiche e a fornire garanzie sussidiarie che — a volte — vengono richieste dalla società di *leasing*, forse più « spesso » che « a volte ».

Abbiamo lavorato intorno a questa convenzione per parecchio tempo tenendo conto che, in quel momento, avevamo anche un tasso di favore del 18 per cento; la convenzione, tuttavia, non ha sortito effetti pratici perchè, alla fine, il costo risultava troppo elevato, soprattutto con riferimento al fatto che ci si avviava verso un periodo nel quale i tassi stessi cominciavano a decrescere e, in un periodo di tassi decrescenti nessuno fa investimenti a cinque anni, perchè l'unica cosa sicura è che, per quel periodo, si dovranno comunque pagare tassi alti.

Nella cornice di tale convenzione ho poi compiuto una piccola operazione di alchimia finanziaria, per vedere come andavano effettivamente le cose. D'accordo con la Finanziaria regionale delle Marche — io sono marchigiano — la quale aveva del denaro depositato in banca al 9,50 per cento concordammo, insieme alla società di *leasing*, di sottoscrivere per 500 milioni un prestito obbligazionario, emesso da un Istituto a medio termine, al tasso del 9,75 per cento. La società finanziaria, praticamente, ha lucrato lo 0,25; in poche parole, le imprese che nella nostra Regione hanno fatto operazioni di *leasing* hanno pagato il 15 per cento. Vi è stato un salto del 5,25 per cento dal costo del denaro iniziale rispetto a quello messo a disposizione, ma nonostante ciò tutti i 500 milioni sono stati polverizzati in 15 giorni.

È dunque importantissimo il costo del denaro per le operazioni di *leasing*, e questo può essere diminuito soltanto se si evita il doppio passaggio; pertanto, le società di *leasing* non possono avere, come fornitori di denaro, esclusivamente gli istituti di credito.

Come imprenditore ho utilizzato il *leasing* sotto un aspetto che nella proposta di legge non compare; io ho infatti utilizzato il *leasing* come produttore di beni.

Ripeto, si tratta di un aspetto del problema che è stato completamente trascurato finora, ma il produttore di beni è vincolato a

questa operazione di *leasing* in quanto, soprattutto oggi, in Italia, l'industriale, il produttore di beni, vende con il *leasing*, non acquista. Qual è il produttore che compra un bene strumentale e propone come pagamento il *leasing*? Ciò si verifica molto raramente; più spesso direi che il produttore di beni vende i suoi prodotti proponendo di essere pagato con il *leasing*, a seguito di un accordo stipulato con una società di *leasing*.

Di questa tematica, comunque, non si parla minimamente nel progetto di legge. Vi sono naturalmente dei vincoli, costituiti dalle garanzie che le società di *leasing* chiedono al produttore di beni perchè — e non mi consta che se ne sia fatto cenno da parte di quanti sono stati ascoltati prima di noi da questa Commissione — è buona norma che le società di *leasing*, per l'appunto, chiedano al produttore di beni la garanzia degli acquisti del bene o, comunque, la garanzia che i cambi verranno pagati. Ciò comporta garanzie da parte dell'utilizzatore e da parte del venditore del bene, per cui — a quel punto — la società di *leasing* fa da passacarte e si limita a riscuotere la tangente.

Ripeto dunque, conclusivamente, che la società produttrice del bene è coinvolta direttamente, perchè il rapporto nasce a tre, non è un rapporto a due.

Vorrei cercare ora di rispondere al punto 4) del questionario, dove viene chiesto un parere sull'opportunità o meno di una precisa regolamentazione dell'istituto. Sì, è opportuno che questo istituto venga regolamentato, ma lo deve essere in modo da sciogliere i nodi che attualmente l'attanagliano, non per creare altri vincoli e sovrastrutture, che comprimerebbero un istituto che riteniamo estremamente importante per lo sviluppo futuro del Paese. Più precisamente, il disegno di legge dovrebbe sciogliere quattro nodi: il costo troppo elevato a causa della doppia intermediazione; la non applicabilità del *leasing* nel Sud; la difficoltà delle garanzie richieste al conduttore e al fornitore del bene; la mancanza di una regolamentazione dei rapporti tra fornitore del bene, società di *leasing* e conduttore.

C E C C U Z Z I. Per completare l'esposizione dell'ingegner Pieralisi e riallacciandomi al discorso dell'alternativa delle fonti di finanziamento per le imprese, debbo innanzitutto ripetere che il discorso fondamentale è quello del costo. Quali utilizzatori del servizio *leasing*, sappiamo che oggi esso non è competitivo, tant'è che il suo tasso di crescita è molto più ridotto che in altri Paesi, appunto perchè non è competitivo con le altre forme di finanziamento. In linea generale possiamo dire che rispetto a un mutuo stabilizzato oggi al tasso di riferimento, il *leasing* costa almeno due-tre punti in più. Questo fenomeno blocca l'utilizzazione di questa forma di finanziamento, anche perchè il *leasing* costringe le aziende a fare bene i propri conti quando scelgono questa forma di finanziamento.

Passerò ora a un esame dei singoli articoli. Se è vero che in fondo il *lease-back* nella sua forma successiva si trasforma in un *leasing* immobiliare, è altresì vero che l'attuale legislazione fiscale impedisce, di fatto, che questo avvenga. Quindi ci chiediamo se sotto questo profilo non sarebbe opportuno che nell'articolo 1 si prenda in considerazione il discorso del *lease-back*, prevedendo una sua precisa definizione. Sempre per quanto riguarda l'articolo 1, la definizione di *leasing* appare sufficientemente ampia e chiara.

Sull'articolo 2 la nostra posizione è decisamente negativa. Non riteniamo opportuno nel modo più assoluto che il *leasing* sia dato in gestione solo alle società che hanno per oggetto l'esercizio esclusivo di tale attività. Questo significa lasciare inalterato il fenomeno della doppia intermediazione finanziaria. Sappiamo benissimo che le società di *leasing*, credo per la quasi totalità, sono possedute da banche, e quindi di fatto già oggi la Banca d'Italia è in grado di esercitare il suo controllo. Si deve lasciare ampia libertà a tutti gli operatori di effettuare operazioni di *leasing*, stabilendo invece che quelle società che esercitano esclusivamente l'attività di *leasing* possano rivolgersi direttamente al pubblico per assumere mezzi finanziari. In tal modo si giustificherebbe la loro iscrizione in un albo speciale presso la Banca d'Italia.

L'articolo 3 prevede di fatto un trasferimento di responsabilità dal proprietario del bene, cioè la società di *leasing*, al conduttore. Oggi però normalmente le società che operano in *leasing* obbligano il conduttore a stabilire una polizza di assicurazione, e normalmente chiedono di essere le beneficiarie di questa polizza. Se si chiede questo tipo di garanzia, non si può però anche trasferire a carico del conduttore la responsabilità del bene. Quindi, o la polizza non viene vincolata a favore del locatore oppure, se viene vincolata a favore del locatore, il rischio deve essere sopportato da quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'articolo 4 si dovrebbe, a nostro avviso, prevedere — in caso di trasferimento del bene — un diritto di prelazione a favore del conduttore. Al limite si potrebbe anche prevedere — ma questo sarebbe molto innovativo — un diritto di riscatto anticipato del contratto da parte del conduttore.

In merito all'articolo 5, comprendiamo perfettamente il discorso dell'attualizzazione dei canoni di locazione al tasso a tal fine pattuito nel contratto, ma non riusciamo a comprendere perchè questo tasso debba essere comunque non inferiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del pagamento. Se il tasso del contratto di *leasing* è lasciato alla libera contrattazione delle parti, non vediamo perchè si debba porre questo limite.

Riguardo agli articoli 6 e 7, riteniamo di dover chiedere che sia effettivamente specificato che le agevolazioni doganali, fiscali e creditizie concesse al locatore siano ritrasferite al conduttore, il quale evidentemente ne godrebbe se acquistasse direttamente il bene.

Ci sembra importante e positivo il disposto dell'articolo 10. Il fatto che il valore residuo del bene non sia soggetto a giudizio di congruità da parte degli uffici delle imposte dirette consente di prevenire ogni conflittualità.

Un discorso estremamente importante è il discorso delle garanzie accessorie. Secondo noi chiedere — come spesso è successo in passato — al momento in cui si dà in locazione il bene, una fidejussione di una società collaterale o madre dell'azienda conduttrice o addirittura una fidejussione bancaria, si-

gnifica snaturare l'istituto del *leasing*. D'altra parte il locatore è già garantito dal fatto che richiede inizialmente il pagamento anticipato di un certo ammontare del canone. Sotto questo profilo esiste quindi una garanzia suppletiva. Va rilevato però in proposito che dovrebbe essere posta una limitazione a tale vantaggio per la locatrice.

Ci sono poi alcune osservazioni di natura fiscale, che riguardano l'INVIM. È vero che al momento del passaggio finale, cioè dell'acquisto da parte del conduttore, l'INVIM non si applica, ma è anche vero che successivamente, se chi ha acquistato il bene lo cede a terzi, paga l'INVIM sull'incremento di valore.

Quindi di fatto non si ha condizione paritetica tra l'utilizzo del *leasing* e l'acquisto originario. Secondo noi a questo punto sarebbe possibile stabilire che ai fini del calcolo dell'INVIM si considera non il valore residuo ma il valore iniziale del bene locato, che l'azienda dovrebbe assicurarsi attraverso una dichiarazione della società di *leasing*, dimostrata dal contratto stesso di *leasing*. In questo modo, per lo meno, si creerebbe una parità di trattamento fiscale tra acquisto originario del bene e acquisto attraverso il contratto di *leasing*. Altrimenti l'acquisto attraverso il contratto di *leasing* diventa inapplicabile perchè troppo penalizzante fiscalmente.

Un ultimo aspetto che vogliamo sottolineare, e che potrebbe dare luogo a interventi di carattere amministrativo da parte del Ministero delle finanze, riguarda l'ammortamento del bene acquistato. A tale riguardo, tanto per chiarire cosa succede nei conti di una azienda, si verifica questo fenomeno: una società di *leasing* cede un bene per 1.000, per 5 anni, fa pagare un canone di locazione che nella sua quota capitale può arrivare fino a 950, cede poi il bene definitivamente all'utilizzatore per 200; in questo caso nella contabilità dell'utilizzatore si scrive 200. Da quel momento si inizia il conteggio degli ammortamenti, perchè è un bene che entra in quel momento nella proprietà dell'azienda, mentre se fosse stato un bene acquistato originariamente avrebbe avuto una vita di sette-otto anni. Parlo sempre dal punto di vista fiscale,

ma convenzionalmente ormai la fattispecie ammortamento fiscale corrisponde anche alla fattispecie ammortamento economico in senso più generale. Ecco che allora avremo un prolungamento fittizio della vita di questo bene, con tutti i fenomeni conseguenti di scarso interesse ad un acquisto definitivo da parte delle società utilizzatrici, perchè rischierebbero di trascinarsi dietro quote di ammortamento per un bene obsoleto o comunque superato. E questo è un caso normale. Se poi addirittura arriviamo ad un caso inverso, in cui il contratto di *leasing* abbia una durata superiore o uguale a quella dell'ammortamento fiscale, verremmo ad avere che le quote di ammortamento contenute nei canoni di *leasing* sono più basse, per cui si avrebbe ancora fittiziamente un allungamento successivo della vita del bene che francamente potrebbe penalizzare da un punto di vista economico.

Anche sotto questo profilo, secondo noi, esistono delle soluzioni tecniche abbastanza semplici, che potrebbero essere date dalla iscrizione del bene al valore complessivo dei canoni — solo quote capitali — pagati, più il valore residuo — cotrapponendo poi al passivo del bilancio il fondo degli ammortamenti cumulati nei canoni di locazione — in modo che si verrebbero a fare ammortamenti sul valore originario, e quindi nell'arco di uno, due, tre anni si potrebbe giungere ad una copertura completa.

Nel complesso sono queste le nostre osservazioni, che riteniamo abbiano un'importanza sostanziale per quanto riguarda l'effettivo utilizzo del contratto di *leasing* nel nostro sistema economico.

V I S E N T I N I . Mi limito agli aspetti più tecnici e tecnico-giuridici del disegno di legge. Osservo anzitutto che l'articolo 1, nel dare la definizione del contratto, si discosta dalla definizione oggi in vigore, contenuta nell'articolo 17 della legge n. 183 del 1976. Innanzitutto, richiede soltanto per il *leasing* immobiliare che l'oggetto sia un bene strumentale per l'impresa utilizzatrice o comunque finalizzato ad un uso di pubblico interesse. Le due alternative, che di solito si sono seguite in altri Paesi, sono o quella di dare

una definizione del *leasing* in modo tale che l'oggetto sia sempre strumentale all'impresa, e quindi collocare il *leasing* nella fase intermedia, oppure consentire sempre anche il *leasing* al consumo. Stranamente, qui invece, la soluzione è diversa per i beni mobili e per i beni immobili.

Si aggiunge nell'articolo 1, al punto 3), alla definizione del *leasing* — rispetto a quella oggi in vigore, che comprende nelle operazioni di *leasing* anche la locazione di beni riavuti dalla società di *leasing* per insolvenza del conduttore — una nuova regolamentazione di tale caso particolare. Si deve però osservare che questa fattispecie non ha mai sollevato problemi fino ad oggi, pur nell'ambito della definizione in vigore. Credo invece che la formulazione contenuta nell'articolo 1 potrà in futuro sollevare problemi, in quanto non comprende le ipotesi in cui il bene non è stato ancora locato, perchè dopo essere stato acquistato dalla società di *leasing* non è stato dato in locazione per varie ragioni (per esempio: annullamento del contratto, risoluzione del contratto, fallimento della società prima che il bene venisse consegnato in locazione). E siccome questa disposizione, cioè il punto 3) dell'articolo 1, fa della precedente locazione un presupposto necessario di applicazione, finisce col lasciare fuori quest'ultima fattispecie.

L'ultimo comma dell'articolo 1 contiene una disposizione di cui non si vede la ragione. La locazione finanziaria per un certo macchinario o attrezzatura è sottoposta ad ogni effetto al regime giuridico dei beni immobili. Questo problema è oggi risolto in parallelo con l'acquisto di beni a rate; è risolto dalla legge del 1965 mediante l'affissione di una tacca e un certo sistema di pubblicità, nello stesso identico modo, secondo gli stessi principi seguiti in altri Paesi. Non si vede per quale ragione in questo disegno di legge deve essere data una soluzione del tutto diversa, che tra l'altro non garantisce attraverso un sistema di pubblicità, i terzi. Penso, tornando a quello che ho già detto prima, che la definizione, già in vigore, contenuta nella citata legge n. 183, possa essere più che sufficiente.

L'articolo 2 disciplina l'albo, e la portata sostanziale dell'articolo è assai scarsa, perchè prescrive un albo per il quale è prevista una semplice iscrizione, senza nessuna vigilanza, tanto che potrebbe essere scambiata per una mera abilitazione, una iscrizione cioè dovuta, in presenza di certi requisiti: deve trattarsi di una società per azioni, deve svolgere esclusivamente attività di *leasing*, deve avere un capitale minimo. Così come esso è disciplinato nel disegno di legge, non si giustifica l'esistenza dell'albo. Di solito, in altri Paesi — mi riferisco in particolare alla Francia, alla quale più ci avviciniamo per i testi di legge e anche nella pratica contrattuale — le società di *leasing* sono sottoposte a vigilanza in quanto sono considerate enti parabancari, accanto alle società finanziarie. La finalità della vigilanza è un controllo sulla liquidità. I poteri della banca centrale nei confronti delle società di *leasing* e delle società finanziarie sono in Francia gli stessi poteri che ha la Banca d'Italia nei confronti delle banche. Quindi, poteri di controllo della liquidità, per evitare determinate forme di impiego e di raccolta di capitali. Un tipo di controllo di questo carattere si giustificerebbe nel nostro sistema soltanto nel momento in cui venisse affrontato il problema della disciplina di tutti gli organismi che svolgono attività parabancaaria. Non essendo così, oggi, si è arrivati ad una soluzione della quale si fa fatica a rendere conto. Si prevede cioè un albo ma non si prevede in relazione ad esso nessunissimo potere. Allo stato attuale credo che la soluzione migliore sia quella di non prevedere l'iscrizione in un albo, in via generale ma, come abbiamo detto, di sottoporre ad una eventuale iscrizione soltanto quelle società che vogliano una raccolta privilegiata di risparmi. Forme di raccolta privilegiate, che potrebbero andare dalla forma massima — difficile da accogliere nell'ambito del nostro sistema — cioè una vera e propria raccolta di risparmio dal pubblico, ad una forma minima, come potrebbe essere la previsione di una deroga in via generale ai limiti di emissione delle obbligazioni, giustificata soltanto in quanto ci sia un controllo della

Banca d'Italia che stabilisca in che limiti questa deroga può essere attuata.

L'articolo 3 manifesta una non chiara impostazione da parte del legislatore di quello che è il carattere del *leasing*, cioè il legislatore, approvando l'articolo 3, non darebbe al *leasing* una precisa qualifica, perchè esso non ci dice se è locazione, non ci dice se è compravendita e lascia questo contratto in una situazione di grandissima incertezza, che nella successiva applicazione pratica potrebbe provocare fortissimo contenzioso. Cosa che oggi non avviene!

In particolare osservo che la non applicazione dei diversi articoli del Codice civile ivi elencati risulta inesplicabile. Per esempio, l'articolo 1373 dice che se il contratto prevede il recesso, questo si può esercitare in determinati modi. Si stabilisce dunque che questo articolo non è applicabile al *leasing*. Non vedo per quale ragione. Perchè il Codice dice solo: « se si prevede... », quindi, anche se si dichiara non applicabile l'articolo 1373, nel contratto si può sempre prevedere il recesso. Soltanto che, se lo si prevede, secondo la legge vigente è disciplinato in quel modo previsto dal Codice con l'articolo 1373, quel modo che ha una funzione pratica, in mancanza di specificazioni pattizie si applicano quelle regole, che sono il portato di una consuetudine. Quindi non c'è nessuna ragione di stabilire che l'articolo 1373 non è applicabile.

La non applicazione, poi, di altri articoli del Codice, potrebbe provocare conseguenze ben più gravi. Ricordo soltanto questo. Si prevede che in caso di risoluzione del contratto non si applichi l'articolo 1526, che riguarda specificamente la vendita a rate

Questo articolo dice che in caso di risoluzione del contratto devono essere restituite le rate, salvo un equo indennizzo. Fino ad oggi si ritiene, nella prassi, non applicabile questo articolo, proprio perchè il *leasing* non è una compravendita. L'articolo 1525 invece disciplina la fattispecie della inadempienza da parte dell'acquirente a rate con riserva di proprietà: stabilisce che il non pagamento di una rata non giustifica lo scioglimento del contratto. Anche questa disposizione sino ad oggi è ritenuta quasi una-

nimemente non applicabile al *leasing*, perchè si è detto che il *leasing* risponde ad una finalità finanziaria, e quindi per esso si deve applicare una disposizione analoga a quella del mutuo, secondo il quale il non pagamento di una rata di rimborso del mutuo giustifica lo scioglimento del contratto e l'immediato rimborso del capitale. Proprio questa natura finanziaria del *leasing* esclude la applicazione di questa disposizione sulla compravendita. Senonchè, l'aver detto, nel disegno di legge, che non si applica solo l'articolo 1526, senza cioè escludere l'applicazione anche del 1525, porterà come conseguenza ovvia all'applicazione dell'articolo 1525.

Avremo anche dei punti di partenza per poi discutere, a fronte di altri problemi che possono sorgere, se si tratti di vendita o di locazione, perchè il disegno di legge n. 633 sembra collocare l'operazione nell'ambito della vendita; però, il dichiarare non applicabili altre disposizioni, che riguardano invece la locazione, significherebbe poi dire che si tratta di locazione.

Inoltre, l'articolo 3 potrebbe risolvere un problema che fino ad oggi è stato risolto per via contrattuale e cioè, il problema dell'azione diretta, per vizi della cosa, da parte del conduttore nei confronti del fornitore. Allo stato attuale, noi abbiamo una disposizione del Codice la quale dice che il compratore ha diritto di azione contro il venditore per i vizi della cosa. Abbiamo poi una disposizione la quale prevede che il conduttore ha lo stesso diritto di azione nei confronti del locatore. Nel caso di *leasing*, il conduttore potrebbe esercitare l'azione nei confronti del locatore, il quale a sua volta potrebbe esercitarla nei confronti del venditore. Per evitare questo giro — e soprattutto perchè il compratore non vive il bene, ossia non è a contatto continuo con il bene — nella prassi il compratore, in sede di contratto di *leasing*, dà mandato al conduttore di esercitare direttamente l'azione.

Ora, all'articolo 3 ultimo comma del disegno di legge si stabilisce senz'altro che l'azione venga esercitata direttamente dal conduttore. Personalmente non vedo la utilità di questa disposizione, però, se essa

dovesse essere introdotta, si dovrebbe stabilire che il conduttore eserciti direttamente, e cioè non d'intesa con l'acquirente, la azione, perchè una volta che lo si pone in contatto diretto con il venditore, non c'è ragione per cui egli debba intendersi con il compratore per esercitare un'azione che a questo punto è tutta a suo rischio, in quanto ovviamente viene esclusa l'applicazione della disposizione che prevede l'azione per la conduzione, ossia l'azione del conduttore nei confronti del locatore.

L'articolo 6 contiene una disposizione di cui non sono riuscito a capire quale fattispecie essa intenda regolare, però direi comunque che l'articolo 6 e l'articolo 7 sono formulati in un modo particolarmente pericoloso. Essi, praticamente, danno una delega in bianco, poichè noi non possiamo sapere quali saranno in futuro — ma è difficile anche per il passato accertare caso per caso — tutte le disposizioni fiscali di agevolazione creditizia che si vorranno spostare in capo al locatore. Ognuna delle singole fattispecie richiede poi una soluzione specifica. Ad esempio, le agevolazioni concesse in base alla legge n. 675 sulla ristrutturazione industriale presuppongono l'approvazione di un piano di ristrutturazione. Ora, com'è possibile, una volta concessa l'agevolazione ad una certa società — che usufruisce di beni in locazione finanziaria — qualora poi si risolva il contratto di locazione finanziaria, concedere le stesse agevolazioni ad un'altra società prima che venga approvato un nuovo piano, in capo ad una nuova impresa?

Penso che problemi di questo tipo debbano essere affrontati innanzitutto, se possibile, legge per legge, nel senso che sia il problema fiscale, sia il problema delle agevolazioni dovrebbero essere risolti nell'ambito di ciascuna legge, che prevede o quel determinato sistema di imposta — come è successo fino ad oggi con l'IVA in relazione al *leasing* — oppure quelle determinate agevolazioni, come sta succedendo nelle leggi più recenti. Questi problemi non possono essere risolti con una clausola di carattere generale, perchè non sappiamo quali potrebbero essere le conseguenze, ed i rischi di elusione. In ogni caso, se si vuole intro-

durre una disposizione di carattere generale in una legge sul *leasing*, questa disposizione dovrebbe richiamare le singole leggi specifiche e mai essere dettata in chiave generale, in una formula aperta, perchè a fatica possiamo capire quali conseguenze ne potrebbero derivare; essa dovrebbe essere analitica, non così sintetica com'è agli articoli 6 e 7.

Faccio ancora un'osservazione. Dall'articolo 9, come pure dagli articoli precedentemente ricordati, risulta una concezione del *leasing* che svuota completamente di ogni contenuto la proprietà del locatore, lasciando solamente il carattere di garanzia, ossia la proprietà rimane al locatore solo come strumento di garanzia. Questa concezione è veramente molto vicina alla configurazione della vendita a rate, e forse giustifica ancora di più una soluzione di questo tipo, per i problemi affrontati nell'articolo 9. Conviene cioè richiamare semplicemente la disciplina della vendita a rate, e non dettare regole che si discostano o si aggiungono a quelle di tale disciplina, dato che si tratta di una fattispecie del tutto analoga. Mi fermerei qui.

T A B R I N I . Vorrei aggiungere soltanto che la Confindustria ha in animo di rimettere a breve scadenza, ossia nel giro della prossima settimana, alla presidenza di questa Commissione una nota riassuntiva per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari, giuridici e fiscali del disegno di legge n. 633.

D E C A R O L I S . Vorrei innanzitutto far presente ai cortesi ospiti che la mancata previsione, all'articolo 1 del disegno di legge n. 633, delle operazioni di *leasing* effettuate dagli stessi produttori di beni, è stata condivisa da altri ospiti che sono intervenuti nel corso dell'indagine conoscitiva, ed è stata determinata perchè si vuole regolamentare soltanto la locazione finanziaria. Ora, voi ritenete che l'ipotesi della cessione di beni da parte del produttore direttamente all'acquirente possa rientrare nella vendita con riserva di proprietà?

Vengo ora alla seconda domanda. Ci è stato detto da parte di alcuni che non c'è necessità di determinare garanzie particolari tra la società di *leasing* ed il locatario acquirente, poichè è invalso l'uso, pressochè generale, da parte delle società di *leasing* di mettere direttamente a contatto il produttore del bene con il locatario acquirente, nel caso in cui si dovessero sollevare eccezioni per vizi del bene stesso.

Passo ora al terzo punto che è molto importante. Vorrei far presente agli interlocutori che per quanto concerne l'articolo 2 è stata quasi unanime la volontà, espressa da coloro che li hanno preceduti, di richiedere la necessità di una esclusività dell'attività per la sua delicatezza, quasi come esigenza di una serietà particolare nell'esercizio di questa attività. Difatti, alcuni hanno suggerito di estendere ed approfondire la vigilanza ed il controllo da parte della Banca d'Italia sull'attività stessa delle società di *leasing*, controllo che nell'articolo 2 è soltanto preventivo, come giustamente è stato osservato, e che è legato ad alcune garanzie e ad alcuni requisiti particolari che si richiedono ad una società che eserciti l'attività di *leasing*. Vorrei conoscere il vostro parere sui quesiti che ho posto.

C E C C U Z Z I . Vorrei subito precisare, onorevole De Carolis, che noi non abbiamo sollevato obiezioni al mancato inserimento del *leasing* operativo, vale a dire del *leasing* effettuato direttamente del proprietario di impianti, nel disegno di legge, perchè siamo d'accordo con lei che questo tipo di *leasing* è di fatto già regolato dalle attuali disposizioni del Codice civile.

La questione fondamentale riguarda secondo noi l'articolo 2, sul quale non siamo assolutamente d'accordo, perchè attuare le norme in esso contenute significa lasciare il *leasing* ai margini dell'operatività finanziaria, in quanto non si spezzerà mai il circolo della doppia intermediazione e, quindi, il maggior costo, per cui il *leasing* costituirà solo una forma non competitiva con le altre forme di finanziamento. Certamente sarà una forma alla quale forse potranno adire quelle imprese che trovano maggiore difficoltà a

servirsi dei normali circuiti finanziari e, quindi, a quel punto si tratterà di una forma d'investimento, non d'innovazione, bensì di difesa o al limite di recupero. Questo secondo noi è profondamente sbagliato. Noi siamo d'accordo ad istituire un albo per la finalità dei controlli e, comunque, per dare la massima garanzia di serietà, ma soltanto per quelle società che esercitino esclusivamente il *leasing* o che, avendo la possibilità di rompere il cerchio della doppia intermediazione, possano rivolgersi a forme di provvista — di cui parlava anche Visentini — mediante obbligazioni o, al limite, mediante raccolta diretta di risparmio in forma di deposito. Però, perchè limitare l'istituto contrattuale del *leasing*, che con questo disegno di legge si vuole regolare, solo a queste società? Con questo sistema lasciamo veramente il *leasing* ai margini della vita finanziaria.

Con riferimento, infine, al discorso delle garanzie particolari, noi siamo d'accordo sull'opportunità che di fatto il conduttore, l'utilizzatore del bene, venga messo direttamente in contatto, in relazione alle caratteristiche specifiche degli impianti che formano oggetto del *leasing*, con il produttore. Questo può creare determinati problemi, che mi sembra siano stati già lumeggiati, però un punto mi sembra fondamentale, e cioè: tutto questo non significa che quando si richiede — ad esempio — una polizza assicurativa per quanto riguarda la vita del bene, nel momento in cui l'utilizzatore ne fa strumento di produzione, si vada ad aggiungere un costo e si trasferiscano anche tutti i rischi connessi. Ciò in quanto vi rendete conto che una polizza assicurativa del genere, stipulata a beneficio della società di *leasing*, ha un costo non indifferente a carico dell'utilizzatore, il quale avrebbe in più tutti i rischi che si vogliono con essa evitare.

D E C A R O L I S . Vorrei fare una domanda al professor Visentini, che ha criticato alcuni aspetti contenuti nella normativa dell'articolo 3. In particolare, si è riferito al fatto che con questa normativa non si estendono certe norme, relative a contratti tipici già conosciuti nella nostra legislazione,

anche a questo nuovo istituto. Vorrei chiedere se ritiene soddisfacente la seguente osservazione: in effetti vogliamo inserire nel Codice civile un negozio ora atipico, che contiene in parte disposizioni relative a contratti tipici, e farne un contratto tipico, che non può essere uguale a quelli attualmente esistenti.

V I S E N T I N I . Il *leasing* è oggi un negozio atipico disciplinato dalle norme generali sui contratti e, per analogia, da quelle che sono più simili secondo le condizioni della singola fattispecie. Quando si disciplina un contratto atipico e se ne dà una definizione, si dà per presupposto la non applicazione di tutte le regole degli altri negozi, per il solo fatto che lo si ritiene diverso. Pertanto, già oggi, sulla base della definizione data al *leasing* dalla legge n. 183 citata, molte disposizioni dichiarate in questo disegno di legge, all'articolo 3, non applicabili, non si applicano: si tratta, cioè, di tutte quelle regole non compatibili con la causa e la definizione indicate dalla legge, delle disposizioni relative alla compravendita e alla locazione. Ogni volta che si disciplina un negozio che ha analogie con contratti maggiormente disciplinati, si evita sempre di dire che non si applicano certe disposizioni, per non correre il rischio di dimenticarne alcune e soprattutto per non dare adito ad un indirizzo dottrinario diverso da quello che dovrebbe essere elaborato sulla semplice enunciazione della causa. Faccio un esempio tipico che più si attaglia a questo caso: il legislatore, soltanto nel Codice del 1942 ha disciplinato il riporto, che tecnicamente è una doppia vendita. In realtà, però, il riporto finanziario è un contratto di finanziamento, come il *leasing*, ed è pacifico quindi che molte disposizioni della compravendita non si applichino. La dottrina ha elaborato tutto ciò sulla base di una semplice enunciazione e di un tessuto connettivo presente nel codice civile.

È veramente poi privo di senso dichiarare non applicabili alcune disposizioni contenute nella parte generale del Codice relativa ai contratti. È superfluo quindi stabilire che non è applicabile una disposizione che pre-

vede che il recesso da un negozio sia disciplinato in un certo modo. Per quale ragione si deve dire, di fronte ad un contratto nuovo, che non si applicherà quella determinata disciplina del recesso? Perchè questa disciplina non è imperativa: di solito, cioè, non si dichiarano mai non applicabili le norme solo dispositive. Poichè la maggioranza delle norme del Codice civile in materia contrattuale è disponibile, e il legislatore dichiara non applicabili soltanto quelle disposizioni imperative che potrebbero ostacolare il contratto. Noi dovremmo seguire un principio analogo nella disciplina di questo nuovo contratto. A mio avviso, basterebbe una definizione più completa di quella inserita nella legge n. 183; che tenga conto di tutto il tessuto del Codice, pesando ogni parola, per evitare che si consideri applicabile o non applicabile un certo articolo, e che lasci tutto all'elaborazione dell'autonomia privata e della giurisprudenza. La differenza tra leggi di tipo amministrativo e quelle che regolano l'autonomia privata è la seguente: nei provvedimenti che regolano un'azione amministrativa si può dire analiticamente cosa si deve fare; nelle leggi riguardanti l'autonomia privata ci si deve, invece, limitare a enunciare i principi, perchè non si possono predeterminedare i casi, come avviene per le procedure amministrative.

Per quanto riguarda l'albo, vorrei fare alcune osservazioni. A parte il costo amministrativo, l'albo costituisce qualcosa che, in genesi, è una corporazione; le corporazioni hanno di solito una forma chiusa. Il legislatore invece può garantire i terzi di fronte all'azione dell'impresa, senza bisogno di corporazioni, attraverso norme generali sull'imprenditore e sulle società; quando è necessario, le approfondisce e le arricchisce. Il legislatore riflette poi, prima di costituire un albo, perchè ne conosce il costo. Lo crea quando ci sono particolari ragioni che impongono una vigilanza superiore a quella prevista dalle leggi generali sulle società; c'è infatti tutto un sistema dettato per le imprese. Nel caso in esame, allora, dobbiamo chiederci quali sono le particolari ragioni che giustificerebbero questa vigilanza, cioè l'istituzione di un corpo tendenzialmente

chiuso. Le ragioni potrebbero essere due: la prima è quella cui avevo accennato e che risponde alla soluzione data nell'ordinamento francese. La società di *leasing* è un organismo che svolge un'attività di intermediazione finanziaria, un'attività quindi parabancaaria, e se allo Stato interessa controllare tutta l'intermediazione creditizia, deve controllare anche le altre forme di intermediazione e non limitarsi, ai fini della politica economica, soltanto a quella bancaria: mi sto riferendo non solo al *leasing* ma anche alle finanziarie e alle fiduciarie. Questo avviene in Francia, dove ci sono due tipi di aziende di credito: quelle vere e proprie e *les établissements parabancaires*. Il *leasing* è inquadrato nell'ambito degli *établissements parabancaires* e gli organi competenti a controllarli hanno poteri di politica economica, di controllo per la limitazione del credito. Se infatti si impone una limitazione del credito, e però poi essa viene superata attraverso strumenti parabancaari, gli strumenti di politica economica vengono certamente indeboliti. A tale proposito i rappresentanti della Banca d'Italia hanno risposto che il loro controllo è indiretto; è un problema che riguarda le accettazioni bancarie, approvate recentemente, le quali costituiscono uno strumento che sfugge al controllo diretto della Banca d'Italia. Sarebbe assurdo, signor Presidente, considerare questa ragione di controllo solo in riferimento al *leasing*; deve essere invece contemplata in tutto il quadro degli *établissements parabancaires*. Proprio in quelle forme di intermediazione, che oggi si vogliono sviluppare fuori dell'ambito bancario, si può collocare il *leasing*. Si sta attualmente discutendo, ed il programma di Governo lo prevedeva, sull'intermediazione non bancaria, sulle società fiduciarie, sulle associazioni in partecipazione, e sulle accettazioni bancarie. Il *leasing*, a mio avviso, sarebbe bene inquadrato in queste forme di finanziamento non bancario.

L'altra ragione per prevedere un controllo — che in questo caso non sarebbe della Banca d'Italia ma del Ministero dell'industria — è quella di garantire i terzi. C'è infatti una particolare pericolosità, differenziata rispetto alle altre attività, che può presentare un

determinato fenomeno finanziario. La società fiduciaria, per esempio, svolge un'attività per la quale, rispetto alle imprese normali, deve dare maggiore fiducia, perchè le vengono affidati soldi, e non si tratta di una banca, anche se è simile ad un'azienda di credito. Viene quindi sottoposta ad un particolare controllo da parte del Ministero dell'industria. Non riesco però a vedere come tutto ciò possa rientrare in questo caso specifico perchè gli azionisti e gli obbligazionisti, che potrebbero essere i soggetti interessati, sono addirittura tutelati dalla proprietà dei beni della società di *leasing*. Gli utilizzatori poi, se mai, dovrebbero essere eventualmente difesi dai tassi troppo alti, richiesti dalla società di *leasing*, come si diceva prima. L'insolvenza della società di *leasing* non crea per i conduttori particolari problemi, perchè hanno un contratto che li garantisce fino al termine della locazione; pagano inoltre un canone che potrebbero evitare di erogare. Stiamo, cioè, nelle regole generali, non riesco a vedere una ragione di differenziazione. L'impressione è che non l'abbia vista nemmeno il legislatore *in fieri*; ha esaurito tutto in un elenco in realtà aperto. Non è necessario istituire l'albo.

Se si volesse però sviluppare il *leasing* come forma di intermediazione non bancaria, che porti direttamente il denaro alle imprese, l'albo potrebbe essere lo strumento per consentire alle società di *leasing* di fare qualcosa di più rispetto alle altre società per quanto riguarda l'approvvigionamento. Questo giustificerebbe un certo tipo di controllo. Vedrei, pertanto, un sistema di questo genere: una nuova definizione del *leasing* per correggere le insufficienze che può presentare quella attuale, senza dichiarare ciò che è applicabile o meno, fra gli articoli del Codice civile, perchè la stessa definizione, come ho detto prima, risolve molti problemi. Si dovrebbero poi stabilire l'iscrizione in un apposito albo e determinati controlli per coloro che svolgono professionalmente questa attività e che vogliono ottenere canali di finanziamento privilegiati. Tralascerei le norme fiscali, perchè i relativi problemi vengono meglio risolti nelle singole leggi. Ogni

volta, per esempio, che sorge una questione concernente l'IVA, viene affrontata e risolta. È una materia delicatissima ed il problema è stato posto per le auto di alta cilindrata: proprio attraverso il sistema *leasing* si eludeva la maggiore aliquota. Il legislatore è però intervenuto per una correzione; è necessario, quindi, un continuo adattamento in questa materia. Affiderei poi l'importante problema dell'iscrizione in bilancio alle società di revisione, all'elaborazione di questi principi contabili, con tutta la conseguente elasticità rispetto ad una soluzione legislativa che dovrebbe intervenire nel momento in cui si è veramente decisi a risolvere il problema.

P R E S I D E N T E . Se non ci sono altre domande, possiamo concludere osservando che l'iscrizione all'albo non è priva di controllo. Nell'articolo 2 si afferma infatti che l'iscrizione nell'albo è riservata alla Banca d'Italia, la quale verifica l'esistenza dei requisiti stabiliti al comma precedente. Nel terzo comma si dice che l'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati nel primo comma dello stesso articolo. La cancellazione dall'albo viene disposta dalla Banca d'Italia con provvedimento motivato, da comunicare alla società. Naturalmente dovremo valutare se tutto questo è opportuno o meno, ma un certo controllo di legittimità c'è. Mi pare, comunque, che si possa dire che in via generale gli albi non devono essere troppo allargati.

Detto questo, non possiamo non ringraziare sentitamente l'ingegner Pieralisi ed i suoi collaboratori per il contributo notevole che hanno dato al nostro studio, assicurando che le osservazioni acute e pertinenti che hanno svolto saranno tenute nella dovuta considerazione dalle Commissioni riunite prima e poi dall'Aula.

Sono presenti, per la Confapi, il dottor Ettore Berselli ed il dottor Giorgio Gabrielli.

Loro avranno certamente ricevuto il nostro questionario. Prego quindi il dottor Berselli di voler illustrare le opinioni della Confapi sui vari punti.

B E R S E L L I . Sul punto 1) — Casi concreti di utilizzazione dell'istituto e 2) — Dimensioni attuali del fenomeno anche in confronto agli anni passati; mi limiterò a dire che in linea di massima le piccole e medie industrie hanno usufruito in modo non eccessivo dell'istituto del *leasing*.

Circa gli altri quesiti desidero osservare quanto segue. Una recente indagine del Mediocredito centrale sulle imprese manifatturiere ha evidenziato che le piccole e medie industrie sono quelle che, nell'ambito delle forme di finanziamento esterno, presentano, rispetto alle imprese maggiori, un più elevato rapporto tra debiti a breve e debiti a medio e lungo termine. Ciò trova spiegazione non tanto con il minor fabbisogno delle imprese minori di ricorrere a quest'ultima forma di credito, quanto con le maggiori difficoltà che esse incontrano per ottenerla in tempi e costi adeguati, e soprattutto con riferimento al problema delle garanzie reali.

È indubbio che qualsiasi provvedimento legislativo tendente ad affrontare una problematica tanto complessa per l'apparato produttivo del Paese, incontri il favore ed il consenso delle piccole e medie industrie. Si ha motivo di ritenere che una norma che disciplini il *leasing* tenendo presenti le esigenze delle industrie di minore dimensione di usare mezzi finanziari di medio e lungo periodo, consentendo una maggiore elasticità gestionale finanziaria, produrrebbe effetti altamente benefici al Paese.

Il *leasing* potrebbe infatti, per le specificità che gli sono proprie, porsi come valido e duttile strumento per la promozione degli investimenti, qualora si aprontino interventi utili ad una sua incentivazione e siano rimossi gli ostacoli che attualmente ne limitano lo sviluppo. Si risponderebbe così anche alla esigenza di enormi fabbisogni di capitale delle imprese, necessari al sistema produttivo per accrescere gli investimenti e per procedere in modo accelerato sulla strada dell'innovazione e del progresso tecnologico, che gli attuali angusti limiti del mercato finanziario e l'indebitamento delle imprese rendono estremamente precari.

Ciò premesso, è necessario precisare che l'attività di *leasing*, sia essa sotto la dizione

di « finanziaria » che « operativa », quest'ultima attuata da gruppi con grosse disponibilità finanziarie per meglio aggredire i mercati, deve essere considerata attività di « intermediazione finanziaria » e come tale deve essere inserita in un quadro legislativo certo, anche se non dettagliato, che soprattutto tenda a garantire gli utilizzatori.

Non si tratta cioè di agevolare la creazione di strumenti, che peraltro già esistono nel mercato, ma di chiarire entro quali termini la loro operatività, di indubbia utilità, debba essere inquadrata.

Esaminando la relazione introduttiva del disegno di legge n. 633 non si può che consentire che la sporadicità di riferimenti riscontrabili nella nostra legislazione debba trovare, anche dopo l'emanazione della legge n. 183 — che tra l'altro dà una definizione dell'istituto della locazione finanziaria — una precisa regolamentazione generale della fattispecie.

Dobbiamo peraltro evidenziare che il progetto di legge propone un controllo, sulle società di *leasing*, di tipo solo formale, riferito cioè al semplice accertamento della sussistenza di taluni requisiti necessari per l'iscrizione all'apposito albo. Riteniamo che, tenendo presente la natura delle imprese che svolgono attività di locazione finanziaria, debba essere fatto obbligo alle stesse di sottoporre all'organo di controllo, la Banca di Italia, i loro bilanci, e che si attribuisca all'organo di controllo la potestà d'interventi che assicurino una maggiore uniformità di comportamento degli istituti, onde evitare una discrezionalità che, se troppo accentuata, vanificherebbe gli intenti del legislatore di agevolare gli investimenti.

Non è con questo che si voglia avallare un dirigismo accentuato, ma non va dimenticato che i canoni di locazione stabiliti dalle società concedenti comprendono una quota che rappresenta l'ammortamento finanziario dell'investimento ed una quota che costituisce l'interesse su tale capitale, determinata oltre che dal costo del finanziamento dell'operazione per la società di *leasing*, anche dalla quota parte delle spese generali imputabili

all'operazione, e dal prezzo dei servizi resi dalla società stessa.

Ci sembra pertanto evidente che al di là di tutti gli elementi tecnici che entrano nella fissazione del canone (ammontare del capitale, durata della locazione, periodicità del canone, valore del bene capitale al termine della locazione), la fissazione del tasso d'interesse costituisca l'aspetto più delicato dell'operazione. Se ciò è vero, allora appare del tutto inadeguato limitare il controllo sulla attività degli istituti ai soli aspetti formali.

Abbiamo evidenziato tale esigenza, in quanto esaminando lo schema proposto ne risulta una puntuale attenzione alla salvaguardia del ruolo degli istituti di locazione, in quanto intermediari finanziari, ai quali si vuole evitare qualsiasi collegamento diretto tra i beni oggetto del finanziamento e l'utilizzatore, se non nel caso di agevolazioni fiscali o di agevolazioni di qualsiasi altro tipo che andrebbero a loro estese.

Tutti gli altri rischi connessi al bene vengono imputati direttamente al fruitore, che se ne deve accollare tutti gli oneri, pur non essendone il proprietario, dal momento della firma del contratto. Tale principio ci pare penalizzi, in modo non del tutto giustificato, il conduttore.

Diamo comunque atto degli elementi positivi contenuti nel disegno di legge e rite-

niamo peraltro opportuno suggerire emendamenti tesi a:

fissare una disciplina articolata ed organica che regolamenti sia il *leasing* « finanziario » sia, distintamente quello « operativo »;

stabilire controlli, da parte della Banca d'Italia, non solo formali ma anche di merito, sull'attività degli istituti;

dettare criteri precisi per la determinazione dei « canoni » e soprattutto del tasso d'interesse applicabile alle operazioni;

limitare le agevolazioni ai soli utilizzatori ed attenuare gli aspetti garantistici concessi agli istituti di locazione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor Berselli per il suo intervento.

Poichè nessuno domanda di parlare, non ci resta che ringraziare ancora i nostri interlocutori per averci fornito del materiale che sarà tenuto nella debita considerazione nella regolamentazione della materia.

Il seguito dell'indagine è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA